



Il Consiglio di amministrazione, infatti:

- stabilisce il periodo di tempo entro il quale dovranno essere integralmente ammortizzati gli impieghi ai sensi del n° 11 dell'art. 13 del R. D.L. 1923;

- delibera sul riparto degli utili (art. 15 R. D.L. 1923, modificato con legge 7 giugno [giugno] 1940 n° 761, art. 1);

- stabilisce le condizioni alle quali possono essere accettate espressioni di portafoglio da parte di imprese nazionali ed estere (art. 16 R. D.L. 1923);

- autorizza, quando ne ritenga il caso, il Direttore<sup>(1)</sup> a firmare da solo gli atti e contratti che impegnano l'Istituto (art. 4 dello Statuto);

a) - nomina gli impiegati amministrativi e tecnici e ne stabilisce la categoria, il grado e lo stipendio (art. 8 dello Statuto);

b) - stabilisce le norme che regolano il rapporto d'impiego (art. 11 dello Statuto);

c) - concede le agenzie generali in appalto e delibera su eventuali gestioni in

